

Palazzo Metternich, Vienna 27 febbraio 2018

BORSA VINI AUSTRIA - PIANO EXPORT SUD

Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

WORKSHOP

Il **Piano Export Sud 2** è un programma speciale di attività, che punta a favorire l'internazionalizzazione delle PMI provenienti dalle Regioni del Mezzogiorno. Questa iniziativa è destinata alle aziende delle Regioni **Basilicata**, **Calabria**, **Campania**, **Puglia e Sicilia**, proponendo un ampio e articolato programma di inizative promozionali con condizioni di partecipazione agevolate.

PERCHE' PARTECIPARE

Si tratta di un'altra grande occasione per le imprese produttrici di vino della Basilica, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che hanno scelto l'Austria come mercato target e che dispongono di un prodotto di qualità.

L'Italia si conferma il 2° partner commerciale dell'Austria, dopo la Germania, come paese fornitore, con una quota di mercato sul totale dell'import austriaco pari a circa il 6,2%. Le bevande alcooliche, incluso il vino, nel 2016 hanno rappresentato il 28,5% del totale import austriaco dall'Italia: la prima voce tra i vari comparti alimentari.

Partecipare a questa iniziativa nell'ambito del Piano Export Sud 2 risulta estremamente conveniente considerato che la quota di partecipazione è ridotta rispetto alle normali condizioni di partecipazione. Inoltre, l'iniziativa avrà luogo nelle prestigiose sale di Palazzo Metternich, sede dell'Ambasciata Italiana a Vienna.









Vini

Workshop commerciale

Luogo:

Palazzo Metternich, Vienna

Data Evento:

27 febbraio 2018

Siti Utili:

www.ice.gov.it

Iscriviti alla Newsletter ICE:

www.newsletter-ice.com

www.ice.gov.it | www.PONIC.gov.it

P.IVA ICE-Agenzia 12020391004

Offerta ICE-Agenzia

Nella quota di partecipazione a carico delle aziende partecipanti sono inclusi i seguenti servizi:

- assegnazione di un **tavolo/postazione** completamente attrezzato con tovaglia, cartello nominativo dell'azienda, ricambio bicchieri, secchiello per il ghiaccio, spittoon, pane;
- predisposizione ed invio di un **invito** agli operatori del settore: importatori, distributori, sommelier, ristoratori e giornalisti di settore;
- realizzazione di un **piano media** su riviste di settore e non, per la pubblicizzazione dell'iniziativa e la promozione delle tipologie vinicole delle cinque regioni;
- realizzazione di un **catalogo cartaceo** che sarà distribuito agli operatori partecipanti e inviato in formato elettronico alle mailing list di settore austriaci.
- In considerazione della posizione geografica strategica di Vienna, saranno invitati all'iniziativa anche operatori da tre paesi limitrofi quali: **Slovenia, Slovacchia e Repubblica Ceca.** Pertanto, le aziende partecipanti potranno beneficiare di ulteriori opportunità di business ampliando le potenzialità commerciali.

NUMERO MASSIMO DI AZIENDE AMMESSE 40

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- La partecipazione è riservata alle aziende con sede operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, in possesso dei requisiti di ammissibilità come da allegato.
- 2. In considerazione delle peculiarità del mercato austriaco, alla manifestazione si potrà partecipare esclusivamente con referenze vinicole DOC, DOP, DOCG e IGP in bottiglia di vetro di capacità uguale o inferiore a 0,75 litri che abbiano le seguenti certificazioni.
- 3. E' necessaria la presenza del titolare o di un delegato, in grado di condurre trattative commerciali. Tale funzione non può essere delegata ad importatori o rappresentanti esteri.
- 4. E' previsto l'invio per ciascuna tappa dimax 6 bottiglie per ogni tipologia per max 5 tipologie di vino.

CATALOGO INIZIATIVA



Ai fini della redazione del catalogo, raccomandiamo di compilare con estrema attenzione la SCHEDA AZIENDALE collegandosi al link che sarà comunicato con apposita comunicazione successivamente all'ammissione dell'azienda.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane

Via Liszt 21 - 00144 Roma

Agroalimentare e Vini

Dirigente: Anna Flavia Pascarelli

Riferimenti:

Alessandra Ferri

Tel. 06/59926532 Fax. 06/89280362

vini@ice.it

Indirizzo PEC:

agro.alimentari@cert.ice.it

ICE VIENNA

ICE-Agenzia Vienna

Rennweg 27, 1030 Wien, Austria

www.ice.gov.it

Direttore: Antonio VENTRESCA Trade Analyst: Alexandra Rudolf

Tel. +43 1 5039080 Fax. +43 1 503908020

vienna@ice.it

Costi di partecipazione

VIENNA € 200,00 + IVA

Per aderire è necessario compilare tutti i dati richiesti nella SCHEDA di ADESIONE e rinviarla TIMBRATA e FIRMATA dal rappresentante legale per posta elettronica certificata AGRO.ALIMENTARI@CERT.ICE.IT.

Insieme alla <u>SCHEDA di ADESIONE</u>, dovranno essere inviati, <u>TIMBRATI E FIRMATI</u>, anche il <u>REGOLAMENTO GEN. per la partecipazione alle iniziative ICE ed i REQUISITI di AMMISSIBILITA' entro il 26 GENNAIO 2018.</u>

Ogni azienda dovrà organizzarsi per conto proprio per laspedizione dei vini da esporre. In merito, indichiamo che la merce dovrà arrivare entro il 26 FEBBRAIO 2018 presso l'Agenzia ICE di Vienna c/o Italienische Botschaft - Metternichgasse 13 - 1030 Wien Austria. Alle aziende, una volta ammesse, verrà inviata una circolare organizzativa che fornirà maggiori dettagli.

NON SONO AMMESSE CONDIVISIONI DI POSTAZIONI

NUMERO MASSIMO DI AZIENDE AMMESSE 40

L'adesione delle aziende è soggetta agli allegati: Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia ed ai Requisiti di Ammissibilità

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E REQUISITI

Rimandiamo alla dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità che dovrà essere restituita controfirmata insieme alla scheda di adesione.

Le richieste di adesione non saranno accolte se ricevute incomplete, prive di data, timbro e firma leggibile del rappresentante legale o pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'ICE-Agenzia.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all'art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia: "qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo forfettario di Euro 40.00 a titolo di risarcimento.

Allegati

1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. PRIVACY PianoExportSud 4. Requisiti di ammissibilita 5. Dichiarazione di Intento

INFO AGGIUNTIVE

La manifestazione è dedicata esclusivamente ai vini in bottiglia di vetro di capacità uguale o inferiore a 0,75 litri che abbiano le seguenti certificazioni DOC, DOCG, IGP, DOP per rispondere alle richieste del mercato autriaco.

I posti disponibili saranno assegnati in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande. Nell'ipotesi di un numero maggiore di domande verrà rispettato l'ordine cronologico di arrivo delle stesse.

L'ICE-Agenzia si riserva di ammettere le aziende nel rispetto di una equilibrata rappresentanza delle 5 Regioni previste dal PES2. Saranno consentite massimo n. 1 postazione per azienda. Nel caso di partecipazioni di Consorzi e Reti di Impresa il numero delle postazioni sarà assegnato compatibilmente alle disponibilità. Alle aziende ammesse a partecipare verranno inviate successivamente le informazioni dettagliate di carattere organizzativo.

FATTURAZIONE

L'ICE-Agenzia provvederà ad emettere fattura successivamente alla comunicazione di ammissione inviata alle aziende. Non saranno ammesse le aziende morose o non in regola con i pagamenti nei confronti dell'Agenzia. Qualora la fattura debba essere intestata ad un nominativo diverso dall'azienda iscritta, preghiamo di voler segnalare tale esigenza con apposita comunicazione allegando liberatoria scritta e firmata dal soggetto terzo che autorizzi ICE ad intestare ed emettere fattura sulle nuove coordinate.

LE EVENTUALI VARIAZIONI
DELL'INTESTAZIONE E/O DICITURE DA
INSERIRE IN FATTURA DOVRANNO
ESSERE COMUNICATE
CONTESTUALMENTE ALLA SCHEDA DI
ADESIONE. NON SARA' POSSIBILE
ACCETTARE TARDIVE COMUNICAZIONI
DI VARIAZIONE PER FATTURE GIA'
EMESSE

AMMISSIONI - RINUNCE: Si raccomanda un'attenta lettura del Regolamento allegato, soprattutto in merito all'Art. 5 (Ammissione ed assegnazione spazio espositivo), e all'Art.11 (Rinunce).

Allegato n.1

Scheda di adesione

| | ozione all'estero e internazionali | zzazione delle imprese italiane | |
|--|--|--|--|
| Ufficio: Agroalimentare e Vini/V Da inviare: via PEC a agro.alim | | | |
| | 06/59926532) (mail: vini@ice.it) | | - |
| E' già cliente ICE? SI | NO CODICE CLIEN | TE | |
| Ragione sociale: | | | |
| P.IVA: | | Codice Fiscale: | |
| Indirizzo: | | | |
| Cap: | Città/Località: | | Provincia: |
| Email: | | Sito Web: | |
| Telefono: | | Fax: | |
| Indirizzo di fatturazione (qua | alora diverso dall'indirizzo) | | |
| Indirizzo: | | | |
| Cap: | Città/Località: | | Provincia: |
| Email: | | | |
| Campi opzionali e applicabi | li solo alle Pubbliche Amministr | azioni | |
| Codice IPA (laddove disp | oonibile): | | |
| Scissione dei Pagamenti | /Split Payment: SI NO | | |
| Persona da Contattare: | | | |
| Email: | | Telefono: | |
| N.DIPENDENTI | FATTURAT | O ANNUO (in €) | FATTURATO EXPORT (in €) |
| Fino a 2 | inferiore | a 250.000 | inferiore a 75.000 |
| da 3 a 9 | = | 000 a 500.000 | da 75.000 a 250.000 |
| da 10 a 19 | da 500.0 | 000 a 2,5 mln | da 250.000 a 750.000 |
| da 20 a 49 | da 2,5 a | | da 750.000 a 2,5 mln |
| da 50 a 99 | da 5 a 1 | | da 2,5 a 5 mln |
| da 100 a 499 | ☐ da 15 a | | da 5 a 15 mln |
| oltre 499 | oltre 25 | | oltre 15 mln |
| | LLA VOSTRA AZIENDA E': | | |
| | AUSTRIA - PIANO EXPORT SI | | |
| | iano Export Sud 2 finanziata co | | |
| Quota di partecipazione: | on, vienna DATA. Zi lepprat | , 2010 | |
| VIENNA | | € 200,00 + I\ | VA |
| | domanda di ammissione all'eve | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| Settore di appartenenza: | | | |
| Il ns. rappresentante in lo | co è (nome, indirizzo, localita', | telefono, fax): | |
| | | | |
| 'I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffu noltrata all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e | | strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ICE. I dati p | potranno essere modificati o cancellati sulla base di specifica richiesta |
| Data:/Fir | ma | | |
| | | riportate nell'allegato "Regolamento Generale di partecipazione alle i oni, modalità e regole emanate dall'ICE - Agenzia indicate nelle circol | iniziative organizzate dall'ICE - Agenzia", di approvare ed accettarle lari relative a questa iniziativa. In particolare, come previsto dal regolamento |
| orendiamo inoltre atto che l'inutile decorso di tale termin Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il terr | ne comporta l'applicazione delle spese e degli interessi le nine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell'ammission | ura (art. 7). Per espressa pattuizione assunta tra le parti, anche in es gali di mora, ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successis e, trascorsi i quali saremo tenuti al pagamento integrale della quota c | |
| | ma e timbro del legale rappresentante: | previste dagli artt. 3,4,6,7,12,13,19 del regolamento generale. | |
| | ma e timbro del legale rappresentante: | | |

In ottemperanza alla 1. 675 del 31.12.1996, la restituzione del presente questionario è da considerarsi quale esplicita autorizzazione ad utilizzare le notizie ivi contenute per gli scopi relativi all'iniziativa stessa

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione

ART. 1. PREMESSA Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per denominata ICE-Agenzia, delle imprese italiane, l'internazionalizzazione nonché commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

Tali clausole sono applicabili dall'ICE-Agenzia a tutte le iniziative sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione"

l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 5. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO II presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 6. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 7. PAGAMENTI E RIMBORSI Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione.

Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 8. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE-AGENZIA Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione esposizione all'interno area-stand, in movimentazione. apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi: collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 9. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa.

Pag. 1 di 2 20/4/2015

Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 10. AREA/STAND NON ALLESTITI Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 11. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 12. RINUNCE L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia *entro 10 giorni* dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto.

In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 13.RECLAMI Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il

mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati.

ART. 14. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA'

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 15. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITA' DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 16. ASSICURAZIONE La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 17. ORGANIZZAZIONE VIAGGI. Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 18. PERSONALE PER LO STAND. L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 19. FORO COMPETENTE. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

| Data |
|--|
| Firma e timbro del Legale Rappresentante |
| |

Pag. 2 di 2 20/4/2015



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003

I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all'estero come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11, e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell'ICE.

I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall'ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la *customer satisfaction* ed altri sondaggi attinenti l'attività dell'ICE.

Le segnaliamo che la presente iniziativa è finanziata con fondi del PONIC 2014-2020 del MiSE ed è richiesto all'ICE-Agenzia in qualità di ente attuatore, di rilevare l'efficacia dell'intervento promozionale presso i soggetti beneficiari. L'ICE garantirà la riservatezza delle informazioni che saranno raccolte attraverso la "Scheda Aziendale per la rilevazione dei risultati" e si impegnerà a non comunicarle a terzi, salvo che per fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le informazioni ottenute quali dati personali e/o le informazioni di natura economica e/o commerciale, nonché di natura tecnica saranno trattate in forma anonima e processate ai fini di ottenere un report complessivo non riconducibile alle singole aziende.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto, l'eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l'erogazione dello stesso. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirLe un servizio maggiormente personalizzato.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lqs. n.196/2003.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento dei Servizi di Promozione del Sistema Italia della stessa Sede di Roma.









REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono partecipare alle azioni previste dal Piano Export Sud II le PMI sulla base dei criteri generali descritti nel PONIC 2014-2020 e nello specifico indicati nell'azione di riferimento 3.4.1 di cui alla Decisione CE (2015)8450 del 24.11.2015.

Le micro, piccole e medie imprese (MPMI), come definite nell'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014, startup, i consorzi regolarmente iscritti al registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, reti di impresa, i parchi tecnologici e universitari che:

- I. abbiano sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;
- II. non si trovino in situazioni di morosità con l'Agenzia-ICE;
- III. siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale,
- IV. siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il mercato, ossia rispettare i seguenti requisiti minimi:
 - a. avere un sito internet o, in alternativa, essere presenti con una pagina informativa in un social network;
 - b. essere in grado di garantire una risposta telematica (es: posta elettronica) almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti da interlocutori esteri.
- V. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata.

I criteri generali di ammissibilità sono inderogabili. Per alcune azioni, potranno essere previsti ulteriori criteri di ammissibilità, che saranno sempre specificati nei bandi e nelle circolari informative al momento della pubblicizzazione delle iniziative.

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

| Data | Timbro e firma del legale rappresentante |
|------|--|



DICHIARAZIONE DI INTENTO

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@ice.it unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d'intento andrà inviata secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.